

Prot. n° 1103/21

Calcinato, li 19 maggio 2021

-----  
Spett.le  
**A2A CICLO IDRICO SPA**  
Via Lamarmora n. 230  
25124 Brescia  
-----

Oggetto: **concessione precaria per l'attraversamento del canale consorziale denominato  
Torrente Reale di Mattina per integrazione rete acquedotto.  
Lavori da eseguirsi lungo la SP 28 loc. Monteroseo. Pratica DO/06462.**

In risposta alla Vs. richiesta prot. n. 2021-UNS-002886-P del 11/05/2021 (Pratica DO/06462), riguardante le opere di cui all'oggetto,

***premesse che:***

- con delibera del 14 dicembre 2020 numero XI/4037 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" la Giunta della Regione Lombardia ha aggiornato la normativa in materia, disponendo che i Consorzi svolgano le funzioni di polizia idraulica sui canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'allegato C della delibera stessa nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5 della legge regionale 5/12/2008 n. 31";

***considerato che:***

- nel sopralluogo eseguito dal personale tecnico del Consorzio si è accertato che i lavori interessano il canale denominato Torrente Reale di Mattina facente parte del comprensorio del Consorzio di Bonifica Chiese;
- il tronco di canale consorziale interessato dai lavori ha funzione di "canale colatore principale", ai sensi dell'art. n° 9 del Regolamento di Esercizio e Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Chiese e pertanto soggetto alle sue norme;
- l'accertamento catastale (V.C.T.) indica natura patrimoniale pubblica il tronco di canale interessato dai lavori;

***visto:***

- l'esito del sopralluogo eseguito dal personale tecnico e di sorveglianza del Consorzio, nel quale si è accertata la reale consistenza dei luoghi ed i lavori da eseguire;
- gli elaborati tecnici di progetto allegati alla richiesta, illustrante gli interventi da realizzare;
- che per la presente richiesta non sussistono motivazioni di ordine tecnico che non consentano l'esecuzione dei lavori richiesti pur con le necessarie prescrizioni e completamenti;

si comunica che **l'autorizzazione viene rilasciata, esclusivamente per quanto di competenza, nella consueta forma di concessione precaria ed alle seguenti condizioni:**

- 1) L'attraversamento del canale consorziale con tubazione per acquedotto in ghisa inserita in tubo camicia in acciaio DN 400 dovrà essere realizzato mediante ancoraggio del tubo alla soletta del canale con appositi sostegni senza intaccare l'area liquida dello stesso.



- 2) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e qualora si dovessero arrecare danni alle strutture consorziali del canale, sia durante che dopo l'esecuzione degli stessi, il concessionario dovrà provvedere al loro ripristino, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico consortile; nel caso in cui non vi provveda il concessionario il Consorzio procederà all'esecuzione dei lavori addebitando tutto l'onere ed i danni conseguenti alla ditta concessionaria con l'emissione di ruoli esecutivi, con riserva di intervento nella proprietà del richiedente.

Non dovrà essere intaccato il canale sia a monte che a valle dell'opera da eseguire ed in ogni caso qualsiasi ammaloramento dovesse essere causato dovrà essere ripristinato nelle stesse condizioni iniziali.

- 3) Il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno che possa derivare alla proprietà consorziale o demaniale, alle persone o alle cose, e a terzi in genere in ragione dell'inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente concessione, e si obbliga a sollevare e manlevare il Consorzio da qualsiasi richiesta risarcitoria di qualunque natura connessa e derivante dai lavori e dalle opere oggetto della concessione, come ad esempio da interferenze tra l'esercizio dei sopra citati canali e le proprietà private, da allagamenti dovuti a fuoriuscite d'acqua od infiltrazioni dalle stesse, così come da umidità, muffe, e situazioni di insalubrità, assumendo a proprio carico tutte le necessarie opere da eseguire a protezione, difesa e conservazione delle aree circostanti e fabbricati.
- 4) Il concessionario dovrà rispettare il regolamento consorziale e le relative prescrizioni sulla buona esecuzione dei lavori e tenere indenne e sollevato il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà consorziale o demaniale, alle persone o alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio dell'opera oggetto di concessione come pure deve tenere indenne e sollevato il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia, anche di carattere giudiziario, che possono essere promosse da terzi, amministrazioni pubbliche, da enti o privati in relazione all'esecuzione dei lavori od in dipendenza di essi per tutta la durata della concessione; in ogni caso il concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità sia civile che penale.
- 5) La presente autorizzazione:
- è subordinata alla piena accettazione con osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti Leggi e dal Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Chiese;
  - è subordinata al rispetto dei Regolamenti Comunali e all'osservanza delle norme relative alla viabilità stradale ed alle necessarie autorizzazioni degli Enti a ciò preposti;
  - non solleva la ditta richiedente dal richiedere eventuali autorizzazioni di altri Enti competenti;
  - è subordinata all'approvazione mediante opportuno atto deliberativo da parte del competente organo amministrativo del Consorzio.
- 6) L'opera dovrà essere eseguita sotto la stretta sorveglianza degli addetti del Consorzio di Bonifica Chiese (Distretto BEDIZZOLE C.D.) che dovrà essere tempestivamente avvertito prima dell'inizio dei lavori.
- I lavori comunque dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi concordati con la direzione tecnica del Consorzio, compatibilmente con le necessità idriche del canale interessato.
- Non dovrà essere inoltre arrecato danno al libero deflusso delle acque; in caso di interruzione dell'esercizio del canale il concessionario risponderà in solido dei danni diretti e indiretti.
- 7) Qualora, per interventi straordinari al tratto di canale interessato si rendesse necessario lo spostamento delle opere in oggetto, il concessionario provvederà prontamente a ciò, a propria cura e spese, su semplice richiesta del Consorzio.



La ditta richiedente provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle opere ed al completo ripristino del canale al termine della concessione, od in caso di rinuncia o revoca.

- 8) La concessione verrà rilasciata fatti salvi i diritti e le pretese di terzi o di altri Enti competenti, relativamente ai quali il Consorzio esclude ogni responsabilità, sia per quanto riguarda il provvedimento sia per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori o le conseguenze degli stessi.
- 9) La concessione è accordata in via assolutamente precaria per una durata di 19 (diciannove) anni con scadenza al 31/12/2039; il concessionario potrà presentare richiesta scritta di rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza.

Il concessionario in indirizzo ha la facoltà di rinunciare alla presente autorizzazione mediante comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza annuale; in tal caso lo stesso dovrà provvedere a propria cura e spese a rimuovere le opere concesse.

- 10) La ditta in indirizzo, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per le opere in oggetto, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata un canone di € 61,33 (euro sessantuno/33), comprensivo di spese di emissione, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oppure secondo le modalità previste all'art. n°63 del Regolamento di Esercizio e Polizia Idraulica.

La riscossione avverrà a mezzo avviso di pagamento, emesso dal Consorzio ogni anno.

Qualora avvenisse trapasso di proprietà delle opere o dei terreni di cui alla presente concessione, copia della stessa dovrà essere allegata all'atto notarile e la ditta concessionaria dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio concedente, restando però tenuta ad osservare tutti gli obblighi contratti con la presente, fino a quando i nuovi proprietari non abbiano ottenuto il riconoscimento del subingresso nella concessione.

- 11) A copertura delle spese di istruttoria, la ditta richiedente verserà la somma di € 100,00 (euro cento/00) presso il tesoriere del Consorzio Banca Valsabbina – filiale di Calcinatello (IBAN IT 38 I 05116 54170 000000011000), con causale "Istruttoria concessione Distretto Bedizzole C.D.".

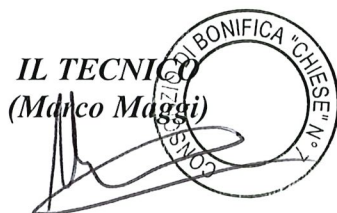
- 12) Nel caso in cui il concessionario non provveda, per una qualsiasi delle condizioni sopra indicate agli adempimenti ivi previsti il Consorzio potrà revocare di diritto, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, la concessione stessa mediante preavviso di tre mesi con l'obbligo del concessionario di demolire a propria cura e spese le opere in oggetto.

In caso di inadempienza del concessionario provvede d'ufficio il Consorzio, imputando le relative spese allo stesso concessionario.

In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di revoca o rinuncia, il Consorzio ha la facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

Distinti saluti.

**IL TECNICO**  
(*Marco Maggi*)



**IL DIRETTORE DEL CONSORZIO**  
(*Emanuele Bignotti*)

